

**Ordinanza dell'Assemblea federale  
concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione  
dei giudici del Tribunale penale federale  
(Ordinanza sui giudici)**

*Progetto*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 11 capoverso 3 della legge del ... sul Tribunale penale federale<sup>1</sup>,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001<sup>2</sup>,

visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del  
Consiglio degli Stati del 23 maggio 2002<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Sezione 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale.

### **Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro**

#### **Art. 2** Costituzione del rapporto di lavoro

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

<sup>2</sup> I dettagli dei rapporti di lavoro (inizio, tasso di occupazione, retribuzione iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell'elezione e con riserva della stessa.

#### **Art. 3** Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 9 della legge del ... sul Tribunale penale federale.

1 RS ...; RU ... (FF 2001 4061)

2 FF 2001 3764

3 FF 2002 5273

**Art. 4** Disdetta

<sup>1</sup> Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi.

<sup>2</sup> A seconda dei singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

**Sezione 3: Retribuzione**

**Art. 5** Retribuzione

<sup>1</sup> I giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>4</sup> sul personale della Confederazione.

<sup>2</sup> Per determinare la retribuzione iniziale la commissione giudiziaria tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro. La retribuzione iniziale corrisponde almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione.

<sup>3</sup> Il 1° gennaio di ogni anno la retribuzione aumenta del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento dello stesso.

**Art. 6** Assegno di presidenza

<sup>1</sup> Il presidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.

<sup>2</sup> Il vicepresidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.

<sup>3</sup> I presidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

**Art. 7** Indennità di residenza, compensazione del rincarato, assegni di custodia

L'indennità di residenza, la compensazione del rincarato e gli assegni di custodia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

**Art. 8** Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale

La retribuzione, l'indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

## **Sezione 4: Prestazioni sociali**

### **Art. 9**

Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

## **Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi**

### **Art. 10**           Tempo di lavoro

<sup>1</sup> Per i giudici a tempo pieno la durata settimanale ordinaria del lavoro è di 42 ore. Per i giudici a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.

<sup>2</sup> In caso di sovraccarico eccezionale di lavoro i presidenti delle corti del Tribunale penale federale possono obbligare i giudici a lavorare oltre la durata settimanale ordinaria.

### **Art. 11**           Giorni di libero

<sup>1</sup> Se l'anno civile comprende:

- a. meno di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti vengono compensati;
- b. più di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni supplementari sono computati sulle vacanze.

<sup>2</sup> Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, la Festa nazionale, il Natale, il giorno di santo Stefano e gli altri giorni festivi usuali nel luogo di sede del tribunale che cadono in un giorno lavorativo. Sono tempo libero anche il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio del giorno di san Silvestro.

### **Art. 12**           Vacanze

<sup>1</sup> Ogni anno civile i giudici hanno diritto a:

- a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. 7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

<sup>2</sup> Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se ciò non è possibile, esse devono essere prese l'anno successivo.

### **Art. 13** Congedi

<sup>1</sup> I giudici che devono o intendono sospendere il lavoro, devono presentare alla direzione del Tribunale una domanda motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

<sup>2</sup> Nell'esame della domanda la direzione del Tribunale prende in considerazione lo scopo del congedo e la situazione professionale.

## **Sezione 6: Rimborso delle spese**

### **Art. 14**

<sup>1</sup> Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro professione.

<sup>2</sup> I tassi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze sono analogicamente applicabili per:

- a. i pasti, l'alloggio e i viaggi;
- b. i viaggi di servizio all'estero;
- c. la partecipazione a conferenze internazionali;
- d. il trasloco per motivi di servizio;
- e. le spese di rappresentanza.

## **Sezione 7: Obblighi dei giudici**

### **Art. 15** Domicilio

I giudici devono abitare in Svizzera.

### **Art. 16** Segreto d'ufficio

<sup>1</sup> I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali.

<sup>2</sup> La direzione del Tribunale federale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale svizzero<sup>5</sup>).

<sup>5</sup> RS 311.0

## **Sezione 8: Disposizione finale**

### **Art. 17**

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge del ... sul Tribunale penale federale.